

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 358

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ROBERTI, PAZZAGLIA, DELFINO, ROMEO, ABELLI, SANTAGATI***Presentata il 29 agosto 1968*

### Regolamentazione della tassa dei redditi di lavoro, per l'imposta complementare

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'attuale sistema tributario fa obbligo ad ogni cittadino di denunciare ai fini dell'imposta complementare tutti i redditi, compresi quelli derivanti dal lavoro.

I redditi di lavoro, indubbiamente, rivestono specie per i lavoratori dipendenti una particolare caratteristica, trattandosi di somme integralmente destinate al mantenimento della famiglia, e di massima prive di possibilità di risparmio, o comunque di possibilità di utilizzo produttivo.

Inoltre, nel caso non improbabile che tali redditi si mescolino con altri di diversa natura, possono dar luogo a scatti della « progressiva », e quindi essere origine dell'applicazione della aliquota superiore, e pertanto di un ulteriore peggioramento delle condizioni economiche del lavoratore.

Si ritiene quindi che sia errata e comunque non organica e non equa, l'applicazione ai lavoratori dipendenti dell'attuale sistema.

Sembra ai proponenti che una giusta soluzione al problema sia di stabilire che i datori di lavoro, pubblici e privati, operino essi la trattenuta della imposta complementare nei confronti dei rispettivi lavoratori dipendenti; il che, oltre tutto, alleggerirebbe anche il lavoro degli uffici provinciali delle imposte.

La proposta di legge, che vi sottoponiamo, e sulla quale si conta di avere la vostra approvazione è composta di due articoli essenziali: il primo stabilisce il principio della tassazione attraverso la trattenuta da operarsi da parte dei datori di lavoro; il secondo stabilisce l'esclusione dei redditi di lavoro dall'obbligo della denuncia.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

I redditi di lavoro dei lavoratori dipendenti sono tassati, ai fini dell'imposta complementare, mediante ritenuta da operarsi a cura dei datori di lavoro, secondo le modalità vigenti e con le percentuali previste.

### ART. 2.

I redditi di lavoro sono esclusi dall'obbligo della denuncia prescritta dalla legge.